SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 ottobre 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 ottobre 1993, n. 409.

Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese

1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.

Art. 2.

Integrazione dell'intesa 1984

1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'intesa in data 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, hanno convenuto di integrarla con le seguenti disposizioni.

Art. 3.

Deduzione agli effetti dell'IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.

Art. 4

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione «Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)».

3. La Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 5

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

Art. 6.
Norma di copertura

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

INTEGRAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE.

Articolo 1.
Integrazione dell'intesa 1984

La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'intesa 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, convengono di integrarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2.
Deduzione agli effetti dell'IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che le chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Ciò premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola valdese.

Articolo 3.
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione «Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)».

3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al precedente comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Tale rendiconto dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Articolo 4.

Commissione paritetica

Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 2 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 3, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

Articolo 5.

Norma finale

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 8.

(Omissis).

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.».

Nota all'art. 1:

— La legge n. 449/1984 reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.».

Nota all'art. 2:

— Per il titolo della legge n. 449/1984 si veda la precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 47 della legge n. 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) è il seguente:

«Art. 47. — Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica».

— Il testo dell'art. 30 della legge n. 516/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno) è il seguente:

«Art. 30. — 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'Unione dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 517/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia) è il seguente:

«Art. 23. — 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2234):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 10 febbraio 1993.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 16 marzo 1993, con pareri delle commissioni V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione il 20 maggio, 1° luglio 1993 e approvato il 7 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1380):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 30 luglio 1993, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 15 settembre 1993.

93G0478

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1993.

Istituzione del Comitato per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Premesso che il progetto di nuova cartografia geologica ufficiale avviato dal Servizio geologico ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 18, lettera *G*) e della legge 28 agosto 1989, n. 305, art. 4, riguarda l'intero territorio nazionale;

Considerato che la natura e la complessità del progetto, sia sotto l'aspetto scientifico sia riguardo alle esigenze di informatizzazione dei dati rilevati finalizzata e coerente con la realizzazione del sistema informativo unico previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 9, richiede, da parte del Servizio geologico, una costante attività di indirizzo coordinamento e controllo dei risultati;

Ritenuto che per tale attività si rende necessaria la partecipazione di tutte le principali componenti istituzionali che collaborano con il Servizio geologico nella realizzazione del progetto;

Ritenuto altresì che quanto premesso possa realizzarsi in modo ottimale attraverso la istituzione nell'ambito del Servizio geologico di un apposito comitato consultivo per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica;

Considerato che i rappresentanti delle regioni all'uopo delegati hanno concordato sulla opportunità di istituire il predetto Comitato, inserendo nel suo ambito anche qualificati rappresentanti della comunità scientifica nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso il Servizio geologico nazionale è istituito il «Comitato per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica».

2. Il Comitato resta in carica cinque anni ed è costituito:

dal direttore del Servizio geologico nazionale che lo presiede;

da quattro rappresentanti designati dal Servizio geologico nazionale;

da quattro esperti nazionali in cartografia geologica designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

dal presidente della Società geologica italiana;

da sei geologi delle regioni individuati tra i responsabili dei progetti di competenza del Servizio geologico, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui almeno uno per l'area geologica alpina (regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano), almeno uno per l'area geologica dell'Appennino settentrionale (regioni Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria) almeno uno per l'area geologica dell'Appennino centro-meridionale (regioni Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia) e almeno uno per l'area geologica delle isole maggiori e dell'arco calabro (Calabria, Sicilia e Sardegna).

Art. 2.

1. Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:

a) esprimere pareri sulle proposte di aree prioritarie che dovranno essere rilevate nei futuri programmi di cartografia geologica;

b) esprimere pareri e proporre programmi di cartografia geologica e geotematica;

c) proporre la costituzione di comitati di coordinamento per aree geologiche e geotematismi omogenei e per il coordinamento di fogli di confine tra due o più regioni amministrative;

d) vigilare sull'applicazione della normativa e proporre le modifiche alla stessa che si renderanno necessarie nel corso dei lavori;

e) promuovere corsi e seminari di specializzazione per rilevatori e analisti;

f) esprimere pareri sulle procedure di informatizzazione dei dati geologici;

g) proporre le modifiche e le integrazioni alle convenzioni relative ai progetti di nuova cartografia geologica, sentiti i singoli responsabili di progetto.

Art. 3.

1. Il Comitato è convocato dal presidente o su richiesta dei sei rappresentanti delle regioni e può articolarsi in sottocomitati per specifiche materie.

2. Gli oneri relativi alla partecipazione dei membri del Comitato alle riunioni del Comitato medesimo restano a carico delle rispettive amministrazioni.

3. La segreteria del Comitato è assicurata dal Servizio geologico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1993

p. *Il Presidente:* MACCANICO

93A5700

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1993.

Approvazione dell'elenco delle località termali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Visti i decreti-legge 10 marzo 1993, n. 57, e 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Considerato che l'art. 5, comma 7, della citata legge prevede che il Presidente del Consiglio formi l'elenco delle località termali per l'applicazione delle provvidenze stabilite dal comma 5 dello stesso art. 5;

Sentite le organizzazioni sindacali e di categoria nella riunione tenutasi il 31 marzo 1993 presso il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che le medesime organizzazioni di rappresentanza hanno evidenziato l'attuale consistente riduzione delle presenze alberghiere conseguente alla diminuzione delle prestazioni per le cure termali individuata nel corso di una prima indagine effettuata;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla formazione dell'elenco;

Decreta:

In attuazione della norma citata in premessa è formato l'elenco delle località termali di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° ottobre 1993

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
MACCANICO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

ALLEGATO

ELENCO LOCALITÀ TERMALI

Abano Terme (Padova)
Acireale (Catania)
Acquasanta Terme (Ascoli Piceno)
Agnano Terme (comuni di Napoli e Pozzuoli)
Angolo Terme (Brescia)
Arta Terme (Udine)
Bagno di Romagna (Forlì)
Battaglia Terme (Padova)
Boario Terme (Brescia)
Brisighella (Ravenna)
Casciana Terme (Pistoia)
Castellammare di Stabia (Napoli)
Castel San Pietro Terme (Bologna)
Castrocaro (Forlì)
Chianciano (Siena)
Civitella Paganico (Grosseto)
Comano Terme (comuni di Bleggio Inferiore, Lomaso, Stenico)
Contursi (Salerno)
Fiuggi (Frosinone)
Galzignano Terme (Padova)
Godiasco (Pavia)
Grosseto
Lamezia Terme (Catanzaro)
Levico Terme (Trento) (comuni di Levico Roncegno, Vetriolo)
Manciano (Grosseto)
Medesano (Gorizia)
Monsummano Terme (Pistoia)
Montecatini (Pistoia)
Montechiarugolo (Parma)
Montegrotto Terme (Padova)
Monterotondo Marittimo (Grosseto)
Montepulciano (Siena)
Orbetello (Grosseto)
Porretta Terme (Bologna)
Recoaro Terme (Vicenza)
Riolo Terme (Ravenna)
Salsomaggiore (Parma)
Santa Fiora (Grosseto)
Sepino (Campobasso)
Sirmione (Brescia)
Tabiano Terme (Parma)
Teolo Terme (Padova)
Termini Imerese (Palermo)
Tivoli (Roma)
Tolentino (Macerata)
Saint Vincent (Aosta)

93A5668

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 1993

Proroga del termine per il completamento degli interventi disposti con le ordinanze n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 e n. 2319/FPC del 22 maggio 1993 e determinazione del trattamento economico per il commissario delegato, per i sub-commissari e per il personale della prefettura di Grosseto. (Ordinanza n. 2333 FPC)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318 FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, necessari al raggiungimento degli obiettivi volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, ed è stato fissato, al 15 settembre 1993, il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2319 FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993, con la quale, tra l'altro, il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello ed alle conseguenti operazioni di smaltimento, adottando, per tutti gli interventi disposti con le citate ordinanze, tutte le misure necessarie, intese ad evitare che tali interventi producessero danni all'ambiene marino ed alle collegate attività turistiche e della pesca e sono stati individuati due sub-commissari quali collaboratori del commissario stesso;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista la nota n. 216 FC datata 17 settembre 1993 con la quale il Ministro dell'ambiente chiede la proroga di almeno 6 mesi del termine fissato al 15 settembre 1993 per l'attuazione di alcuni interventi che, pur previsti nei citati provvedimenti, non sono stati realizzati, durante la trascorsa stagione estiva, in quanto avrebbero arrecato un inevitabile impatto deteriore sull'ambiente marino che l'ordinanza n. 2319 FPC del 22 maggio 1993 esplicitamente indicava di evitare, nonché l'introduzione di talune prescrizioni e cautele atte a minimizzare l'impatto sull'ambiente connesso con la realizzazione di taluni interventi;

Considerato che gli interventi finora effettuati ovvero iniziati appaiono conformi al dettato delle richiamate ordinanze n. 2318 e n. 2319 e che quelli non ancora attuati, di cui ai punti *b)*, *d)* ed *f)* delle premesse dell'ordinanza 2318, appaiono determinanti per il risanamento della laguna;

Considerato, altresì, che per la realizzazione degli interventi sopradescritti appare opportuno estendere alla legge 8 agosto 1985, n. 431, la facoltà di deroga alle norme di legge già concesse al commissario delegato con le precedenti ordinanze;

Vista, inoltre, la nota n. 2407/GAB datata 15 luglio 1993 con la quale il prefetto Claudio Giannotti chiede determinazioni in merito al trattamento economico e di missione spettante allo stesso nonché ai due sub-commissari e la fissazione di un congruo numero di ore di lavoro straordinario per le prestazioni effettuate dal personale della prefettura di Grosseto oltre le normali ore di ufficio, in considerazione delle esigenze connesse all'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Vista la nota n. 14651/ARS/DI datata 10 settembre 1993 con la quale il Ministero dell'ambiente esprime l'intesa sulle richieste del predetto commissario;

Ravvisata la necessità di determinare sugli argomenti in premessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine per il completamento degli interventi di cui alle ordinanze n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 e n. 2319/FPC del 22 maggio 1993, come esplicitati nelle premesse, è prorogato al 31 marzo 1994.

2. Gli interventi di cui al punto *d)* delle premesse della citata ordinanza n. 2318/FPC verranno effettuati con mezzi e secondo modalità tali da rendere minimo l'impianto sull'ambiente lagunare e circostante.

Art. 2.

Fermo restando quanto già disposto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993, al commissario delegato viene concessa, per la realizzazione degli interventi di cui alle premesse, anche la facoltà di deroga alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 3.

1. Al commissario delegato è attribuito un compenso forfettario mensile di L. 1.500.000 per il periodo relativo all'incarico conferitogli con ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, così come prorogato con il presente provvedimento.

2. Ai sub-commissari è attribuito un compenso forfettario mensile di L. 750.000 per il periodo relativo all'incarico loro conferito con ordinanza n. 2319/FPC del 22 maggio 1993, così come prorogato con il presente provvedimento.

3. Al commissario e ai sub-commissari competono, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato di pari qualifica, le indennità ed il rimborso delle spese per le missioni dai medesimi effettuate in ragione dell'incarico loro conferito con le ordinanze soprarichiamate.

4. Al personale della prefettura di Grosseto è attribuito, in relazione alle prestazioni effettuate oltre le normali ore di lavoro per l'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello, un compenso individuale rapportato al massimo a 40 ore di straordinario mensili.

5. Il corrispondente onere viene imputato sul finanziamento concesso con l'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5662

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° ottobre 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sciacca.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Eugenio Trafficante è stato eletto consigliere del comune di Sciacca (Agrigento) nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 110 e 81 cpv. del codice penale, 2621 del codice civile e 4, lettera *F)*, della legge 7 agosto 1982, n. 516;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Eugenio Trafficante è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Sciacca, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Eugenio Trafficante dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Eugenio Trafficante è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Sciacca (Agrigento).

Roma, 1° ottobre 1993

Il Ministro: MANCINO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Eugenio Trafficante è stato eletto consigliere del comune di Sciacca (Agrigento) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa, in data 15 luglio 1993, dal G.I.P. presso il tribunale di Sciacca, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi elementi di responsabilità per avere, quale consulente fiscale e del lavoro di una società convenzionata per la prestazione di servizi a disabili ed anziani, creato e conservato documenti falsamente attestanti rimborsi spese mai effettuati, poi inseriti, come costi, nel bilancio dell'ente da egli stesso materialmente redatto. In tal modo risultavano nascoste ai soci le condizioni economiche della società ed alterato, in misura rilevante, il risultato della dichiarazione dei redditi.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro di dignità e di prestigio della carica di consigliere

La permanenza, inoltre, del sig Eugenio Trafficante all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Sciacca, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sciacca e, nelle more, con provvedimento n. 88/620/Gab del 20 luglio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig Eugenio Trafficante dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sciacca (Agrigento).

Roma, 30 settembre 1993

Il direttore generale: SORGE

93A5723

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 ottobre 1993.

Proroga del periodo di sospensione dell'applicazione del decreto ministeriale 18 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Viste le direttive del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992, nonché le direttive della Commissione n. 92/76/CEE del 6 ottobre 1992, n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1° dicembre 1992 e n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che ha recepito le direttive sopracitate;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1993, relativo alla sospensione, per un periodo di sessanta giorni, dell'applicazione delle misure contenute nel decreto ministeriale 18 giugno 1993 sopracitato;

Considerato che si rende necessaria un'ulteriore proroga di trenta giorni del periodo di sospensione di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1993 sopramenzionato;

Considerata, altresì, la necessità di integrare i punti di entrata per soddisfare le esigenze di alcuni operatori in particolare quelli interessati all'importazione di legname;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di sospensione, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1993, per l'applicazione delle misure contenute nel decreto ministeriale 18 giugno 1993 è prorogato di altri trenta giorni nei confronti degli operatori che non ancora si sono potuti adeguare a dette misure.

Art. 2.

L'allegato VIII del decreto ministeriale 18 giugno 1993 è sostituito dall'allegato seguente:

«1. Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V, parte *B*, e nell'allegato VII:

a) dogane aeree: Bologna, Cagliari, Catania, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Verona, Venezia;

b) dogane portuali: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata, Trapani, Trieste, Venezia;

c) dogane ferroviarie: Chiasso, Fortezza, Gorizia, Luino, Pontebba, S. Candido, Villa Opicina;

d) dogane stradali: Brennero-Campo Trens, Gorizia, Gran San Bernardo, Ponte Chiasso, Tarvisio-Coccau, Trieste Fernetti, Trieste Peseck, Trieste Rabuiese.

2. Ulteriori punti di entrata per il legname:

a) dogane stradali: Domodossola, Passo Resia, Prato alla Drava, Tirano, Tubre, Villa di Chiavenna;

b) dogane ferroviarie: Domodossola, Tirano;

c) dogane portuali: Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Porto Nogaro, Pozzallo.

3. Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicate nell'allegato VII:

dogane portuali: Barletta, Castellammare di Stabia, Crotone, Gela, Manfredonia, Messina, Milazzo, Monfalcone, Monopoli, Oristano, Siracusa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 13 ottobre 1993.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

93A5703

DECRETO 8 ottobre 1993

Modificazioni al decreto ministeriale 6 ottobre 1989 recante norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione «novello» per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989 con il quale, in attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione dei vini, è stato disciplinato l'uso della qualificazione «novello» per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 con il quale è stato modificato il citato decreto ministeriale 6 ottobre 1989;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 164 del 10 febbraio 1992 sono state previste norme relative al controllo ed alla esportazione dei vini italiani da adottarsi con specifico regolamento, ai sensi dell'art. 13, par. 7, della stessa legge;

Considerato che allo stato attuale il predetto regolamento trovasi in fase di elaborazione e che per le attuali necessità di esportazione della tipologia «novello» occorrono norme integrative di immediata applicabilità;

Viste le istanze presentate dagli operatori vitivinicoli intese ad ottenere autorizzazioni derogatorie circa l'estrazione dei vini «novelli» dalle cantine in relazione a specifiche necessità di commercializzazione e promozionali;

Considerato che le predette richieste si inquadrano nell'ambito di azioni volte alla valorizzazione dei vini «novelli» e nel contempo ad assicurare uniformi criteri di commercializzazione;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di accogliere le citate istanze mediante un'integrazione delle predette norme sui vini «novelli», con particolare riguardo all'estrazione dei vini stessi dalle cantine, alle realative deroghe ed ai controlli connessi;

Ritenuta altresì la necessità di ricodificare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 1989;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 1989 è interamente sostituito dal seguente testo:

«I vini di cui all'art. 1 devono essere posti in commercio opportunamente confezionati in recipienti previsti dai disciplinari di produzione e comunque di capacità non superiore a litri 1,5, atti ad assicurare la validità dell'immagine e la sussistenza delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto.

È consentita altresì l'immissione in commercio in recipienti di capacità fino a 60 litri purché il prodotto sia confezionato in fusti di acciaio inossidabile.

Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a giorni dieci dall'inzio della vinificazione stessa.

Nel periodo eventualmente intercorrente dal completamento della vinificazione al 6 novembre i vini da qualificare come "novelli" non potranno essere estratti dalle cantine ove è avvenuta la vinificazione, per essere destinati al consumo in quanto tali, prima delle 48 ore antecedenti la data di immissione al consumo stesso».

L'art. 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 1989 è sostituito interamente con il seguente testo:

«Quando particolari esigenze connesse alla commercializzazione nell'ambito dei Paesi comunitari o alla esportazione verso i Paesi terzi lo richiedano e sia trascorso il periodo di vinificazione di cui all'art. 2, comma 3, è consentito anticipare l'estrazione dei prodotti dalle cantine di produzione:

entro il limite massimo di dieci giorni, per trasporti via terra o via mare in ambito continentale e per trasporti via aerea in ambito intercontinentale;

entro il limite massimo di ventiquattro giorni, per trasporti via mare in ambito intercontinentale,

prima della data di immissione al consumo nei luoghi di destinazione che rimane inderogabilmente fissata il giorno 6 novembre.

Ai fini dell'accesso alla deroga di cui al precedente comma le ditte interessate devono presentare preventiva comunicazione al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione produzione agricola, ed al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi specificando i seguenti elementi e producendo la relativa documentazione:

il Paese di destinazione;

gli estremi della ditta importatrice e del relativo responsabile;

l'indicazione del vettore, via terra e/o via mare, responsabile;

le quantità di prodotto;

l'abbigliamento delle bottiglie ed esitando l'esemplare delle etichette per la relativa autorizzazione di utilizzo;

dichiarazione del tecnico di cantina responsasbile, attestante che il vino di cui trattasi sia stato elaborato e condizionato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia ed in particolare che non si sia fatto ricorso e pratiche enologiche ed all'uso di additivi non consentiti;

dichiarazione di spedizione in containers sigillati direttamente dalle cantine, previo prelevamento di relativo campione da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Solo ai fini espositivi e promozionali in ambito nazionale può essere concessa una autorizzazione alla estrazione anticipata dei vini "novelli" dalle cantine fino a sei giorni antecedenti la data del 6 novembre. In tal caso la richiesta deve essere effettuata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali dal comitato organizzativo della manifestazione espositiva almeno un mese prima, indicando con precisione le ditte partecipanti alla esposizione, le quantità di prodotto e sottoscrivendo l'impegno di non porre il vino "novello" esposto in degustazione prima del 5 novembre».

Il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 recante modificazioni al decreto ministeriale 6 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 2 novembre 1992, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

93A5724

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 settembre 1993.

Autorizzazione al F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate al F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a., con sede in Roma;

Viste le istanze in data 28 febbraio e 17 settembre 1992 con le quali la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 20 luglio 1993, n. 301035, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

Il F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a., con sede in Roma, è autorizzato ad estendere l'esercizio della attività assicurativa e riassicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5642

DECRETO 30 settembre 1993.

Autorizzazione a Il Duomo - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate a Il Duomo - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 25 febbraio 1992 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 20 luglio 1993, n. 316134, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

Il Duomo - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5643

DECRETO 30 settembre 1993.

Autorizzazione alla Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 25 febbraio 1992 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 20 luglio 1993, n. 316132, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5644

DECRETO 1° ottobre 1993.

Autorizzazione alla IMA - Italia Assistance S.p.a., in Cinisello Balsamo, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista l'istanza in data 24 febbraio 1992 e le successive integrazioni con le quali la IMA - Italia Assistance S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 15 luglio 1993, n. 305901, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La IMA - Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami:

assistenza;

infortuni, limitatamente agli infortuni di volo e superficie in occasione di viaggi;

malattia, limitatamente al rimborso spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche;

corpi di veicoli terrestri, limitatamente ai guasti subiti dai veicoli in genere;

merci trasportate, limitatamente ai danni subiti dal bagaglio;

altri danni ai beni, limitatamente al furto bagaglio;

perdite pecuniarie, limitatamente alle garanzie annullamento viaggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5645

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 settembre 1993.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 concernente determinazione, per l'anno accademico 1992-93, del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione presso le università.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992;

Considerato che nel predetto decreto ministeriale 13 aprile 1993 si è incorso in meri errori materiali dovuti anche ad erronee comunicazioni da parte delle Università;

Considerata la necessità di apportare modifiche alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993;

Considerato altresì che per le scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, in oftalmologia, in dermatologia, in odontostomatologia, in cardiochirurgia, non sono state soddisfatte, in sede di adozione del decreto ministeriale 13 aprile 1993, tutte le richieste formulate da alcuni Atenei;

Visto il parere favorevole del Ministero della sanità n. 900.6/1 spec. 2908 del 22 giugno 1993 secondo il quale il tetto programmato con il decreto ministeriale 17 dicembre 1991 viene rapportato al biennio 1991-92 e 1992-93;

Ritenuto, pertanto, che ai suddetti fini possono essere autorizzati ulteriori posti aggiuntivi sulla base delle richieste formulate dagli Atenei;

Tenuto conto per le suddette specialità del tetto programmato rapportato al biennio accademico 1991-92 e 1992-93;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 in premessa citato sono apportate le seguenti modifiche:

Università di Cagliari

Ortopedia . . . . alla colonna C è soppresso un posto

alla colonna B è assegnato un posto

Università di Chieti

Ematologia . alla colonna A è assegnato un posto

Oftalmologia alla colonna A è assegnato un posto

Università dell'Aquila:

Ginecologia e ostetricia alla colonna C è soppresso un posto

Università «La Sapienza» di Roma:

Psichiatria. . . . . alla colonna A è assegnato un ulteriore posto

Art. 2.

Alle scuole di specializzazione sottoindicate sono concessi, per i fini di cui al decreto ministeriale 13 aprile 1993, i seguenti ulteriori posti aggiuntivi:

Ginecologia ed ostetricia

Università di:	A	B	C
Bari (1 sc.)			2
Bari (2 sc.)			2
Milano cattolica			3
Roma «La Sapienza» (1 sc.)			4
Roma II			1

Oftalmologia

Università di:	A	B	C
Milano (2 sc.)			1
Roma «La Sapienza» (1 sc.)			2
Siena			1

Odontostomatologia

Università di:	A	B	C
Bologna			1
Genova			1
Pavia			1
Roma I			2
Trieste			1

Dermatologia e venereologia

Università di:	A	B	C
Bari			1
Chieti			1
Siena			1

Cardiochirurgia

Università di:	A	B	C
Milano	2		1

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A5667

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 settembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 6 settembre 1993 che hanno disposto per il 15 settembre 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 settembre 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,89 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,50 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 91,20 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi ammonta a L. 105.302.780.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 1993, a L. 247.740.634.000 per quelli a centottantuno giorni con scadenza 15 marzo 1994 e a L. 528.893.000.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 settembre 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,55 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,84 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 90,00 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A5672

DECRETO 5 ottobre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1993 è pari a 124.226 miliardi;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 gennaio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 ottobre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A5669

DECRETO 5 ottobre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1993 è pari a 124.226 miliardi;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 aprile 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 ottobre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A5670

DECRETO 5 ottobre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1993 è pari a 124.226 miliardi;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 ottobre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 ottobre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A5671

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993

Proroga della continuazione di esercizio della società Filati Bertrand S.p.a. in amministrazione straordinaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della succitata legge n. 95/1979, come modificato dall'art. 2 della legge 31 maggio 1982, n. 119, che prevede che possa disporsi la proroga della continuazione dell'esercizio di impresa nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria non più di due volte, su conforme parere del Comitato, complessivamente per non oltre due anni;

Vista la propria precedente delibera in data 12 agosto 1992 con la quale il Comitato ha espresso parere favorevole alla proroga per un anno della continuazione dell'esercizio della società Filati Bertrand S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Vista la nota n. 101775 del 16 luglio 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto al Comitato l'istanza di proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per un ulteriore anno avanzata dai commissari della summenzionata società;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 luglio 1993 dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato;

Esprime

parere favorevole alla proroga per un anno, fino al 30 giugno 1994, della continuazione dell'esercizio della società Filati Bertrand S.p.a. in amministrazione straordinaria.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A5674

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Esecuzione della variazione del programma relativo alla Socimi S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, della stessa legge il quale dispone che l'esecuzione del programma predisposto dal commissario delle società in amministrazione straordinaria deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI;

Vista la propria delibera in data 26 marzo 1993 con la quale è stato espresso parere favorevole alla esecuzione del programma relativo alla Socimi S.p.a., limitatamente all'esecuzione delle commesse in corso e con esclusione della parte concernente la commessa ATAC, in considerazione delle considerevoli perdite gestionali previste ed alla collegata necessità di attivazione di linee di credito garantite dallo Stato;

Vista la nota in data 16 luglio 1993, n. 101774, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato l'istanza dei commissari della Socimi S.p.a. in amministrazione straordinaria con la quale è proposta una variazione del suddetto programma;

Rilevato che il nuovo piano predisposto dai commissari è fondato su una rinnovata analisi dei costi e dei ricavi connessi alla commessa ATAC che evidenzia la convenienza ed opportunità della sua esecuzione anche ai fini della valorizzazione dell'azienda in vista della sua ricollocazione sul mercato;

Considerato che detto programma è coerente alle finalità della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato;

Esprime

parere favorevole alla esecuzione della variazione del programma relativo alla Socimi S.p.a.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A5675

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993

Svolgimento fino al 30 settembre 1993 delle attività della società in amministrazione straordinaria Alti forni e ferriere di Servola secondo le indicazioni del piano operativo 1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazione, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, della stessa legge il quale dispone che l'esecuzione del programma predisposto dal commissario delle società in amministrazione straordinaria deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI;

Vista la propria delibera del 23 dicembre 1992 con la quale il Comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo svolgimento delle attività della società in amministrazione straordinaria Alti forni e ferriere di Servola così come specificate nel piano operativo relativo al primo semestre 1993, raccomandando al commissario della società di presentare, entro il 30 giugno dello stesso anno, un programma basato sul risanamento dell'impresa tramite l'individuazione di un nuovo assetto societario;

Vista la nota n. 101902 del 27 luglio 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del comitato l'istanza del commissario della predetta società volta ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione del programma di risanamento 1993-1996;

Visto il parere del comitato di sorveglianza in data 31 ottobre 1992;

Considerato che le indicazioni contenute nel piano di risanamento dovranno essere ulteriormente esaminate in rapporto alle determinazioni che saranno assunte in sede comunitaria riguardo ai livelli di capacità produttiva, all'entità del fabbisogno finanziario del piano, alle forme e ai tempi di cessione a terzi degli impianti e dei complessi aziendali;

Rilevato che la gestione della società, in attesa dei risultati che emergeranno dall'analisi del piano di risanamento, può essere condotta con gli opportuni adattamenti derivanti dello sviluppo delle attività del primo semestre, sulla base delle linee programmatiche delineate nel piano 1993;

Esprime

parere favorevole allo svolgimento fino al 30 settembre 1993 delle attività della società in amministrazione straordinaria Alti forni e ferriere di Servola secondo le indicazioni del piano operativo 1993

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A5676

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 1993

Disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale relativamente alle elezioni comunali e provinciali del novembre 1993.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visto l'art. 28 della legge citata, che affida al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, secondo le rispettive competenze, la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale;

Ritenuta la necessità di provvedere, nell'ambito della propria competenza, alla disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale relativamente alle elezioni comunali e provinciali del novembre 1993;

Dispone:

Art. 1.

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché quelli che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, dal trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, propaganda elettorale nei comuni e nelle province interessati alla

consultazione elettorale, sono tenuti all'integrale rispetto delle disposizioni del presente atto, anche in caso di mancata emanazione del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 1, che intendono trasmettere a qualunque titolo propaganda elettorale, sono tenuti a determinare nell'ambito della propria autonomia, almeno cinque giorni prima del trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, criteri generali ed uniformi per le trasmissioni di propaganda elettorale di ciascuna emittente esercita, idonei a disciplinare i modi, i tempi, gli spazi di accesso, le condizioni di gratuità ovvero le relative tariffe, nel rispetto delle disposizioni del presente atto.

2. Delle condizioni generali dell'accesso stabilite in via di autoregolamentazione deve darsi idonea pubblicità.

3. I soggetti di cui all'art. 1 sono altresì tenuti a nominare, per ciascuna emittente, un responsabile delle trasmissioni di propaganda elettorale.

Art. 3.

1. Per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale debbono essere praticate, anche nel rispetto dei principi di parità uomo-donna sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, condizioni uniformi a tutti i candidati ed a tutte le liste che partecipano alla consultazione elettorale nel medesimo collegio.

2. Il riconoscimento delle condizioni di parità ai sensi del precedente articolo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità delle trasmissioni di propaganda elettorale in qualunque forma realizzate.

3. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al consiglio provinciale determina, in applicazione del comma 1 dell'art. 28 della legge n. 81/1993, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale, che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analoga trasmissione di propaganda elettorale ad identiche condizioni. In ogni caso debbono essere riconosciute a tutte le liste ed a tutti i candidati le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

4. Ogni soggetto di cui all'art. 1, anche se non ha provveduto ad emanare il codice d'autoregolamentazione a norma del comma 1 dell'art. 2, è tenuto a far verificare, in modo documentale, a qualunque candidato ne faccia richiesta, le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato.

Art. 4.

1. Per gli spazi concernenti trasmissioni di propaganda elettorale presso ciascuna emittente non possono essere praticate tariffe maggiori della metà di quelle normalmente adottate per la cessione di spazi pubblicitari.

2. Anche in relazione agli obiettivi di trasparenza che trovano esplicazione nell'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel presentare ogni singola trasmissione di propaganda l'emittente è tenuta a precisare che le condizioni economiche per l'accesso ai fini di propaganda elettorale sono depositate presso la sede dell'emittente medesima a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Art. 5.

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule dell'appello agli elettori, dell'incontro-stampa, della conferenza-stampa e del dibattito generale secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano una corretta, imparziale, completa e paritaria illustrazione delle posizioni dei diversi candidati e delle diverse liste, nonché, per le elezioni comunali, dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 81/1993.

2. Nel caso di liste collegate, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente atto.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, realizzate in uguale formula, debbono essere mandate in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. All'inizio di ogni trasmissione di propaganda elettorale il responsabile della trasmissione deve ricordare brevemente il meccanismo elettorale operante per il collegio interessato dalla trasmissione o dal segmento di trasmissione. Al responsabile medesimo compete, con funzioni di moderatore, far rispettare le regole dettate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 ed assicurare comunque il rispetto da parte dei partecipanti dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 6.

1. Nei casi in cui l'ambito di diffusione della trasmissione risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori delle diverse circoscrizioni interessate dall'area di diffusione, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine

dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione.

Art. 7.

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 81/1993, nel corso della campagna elettorale non è consentita la presenza di candidati o di rappresentanti di partiti e dei membri delle giunte degli enti locali nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive.

2. Il codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dell'art. 2 stabilisce i casi ed i limiti in cui, al solo fine di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, è consentita la presenza di candidati o rappresentanti di partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale nelle trasmissioni informative non di propaganda.

Art. 8.

1. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 2 deve essere depositato in forma autentica presso la sede legale e presso le sedi operative dei soggetti di cui all'art. 1, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

2. Le emittenti nazionali ne inviano inoltre, prima del trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, copia al Garante per la radiodiffusione e l'editoria mentre le emittenti in ambito locale ne inviano copia, nello stesso termine, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

Art. 9.

1. Nell'ambito della loro competenza territoriale ed ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

a) dettano criteri generali per la pubblicizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 delle condizioni di accesso determinate da ogni singola emittente in via di autoregolamentazione, fermo il disposto dell'art. 8;

b) verificano i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda elettorale, che debbono tener conto di eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei collegi elettorali interessati dall'area di diffusione delle emittenti, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

c) presenziano agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione delle liste o dei candidati nelle varie trasmissioni,

d) disciplinano i criteri per la presenza della stampa nelle trasmissioni incontri-stampa e conferenze-stampa e ne verificano la corretta applicazione;

e) verificano specificamente il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 3 ed al comma 1 dell'art. 4.

2. I comitati regionali assicurano comunque la più corretta ed uniforme applicazione della normativa in sede locale e segnalano prontamente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i casi di irregolarità. Nell'ipotesi di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio di più regioni, i comitati interessati procedono d'intesa all'esercizio delle loro competenze.

Art. 10.

1. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le «liste» nelle elezioni comunali debbono intendersi riferite ai «gruppi di candidati» nelle elezioni provinciali.

Art. 11.

1. La parità di trattamento dei candidati, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, deve essere assicurato anche in occasione del secondo turno elettorale al quale eventualmente si dovesse procedere nei singoli collegi.

Art. 12.

1. Fermo il divieto di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con legge 4 febbraio 1985, n. 10 e salvo che il caso costituisca reato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 81/1993, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di propaganda elettorale si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 3 dell'art. 31 della legge n. 223/1990.

2. Le emittenti sono tenute a compiere il massimo sforzo per accelerare il più possibile le procedure di rettifica previste dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale.

Art. 13.

Il presente atto, immediatamente operativo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1993

Il Garante: SANTANIELLO

93A5678

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 11 agosto 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nuova tabella VIII dell'ordinamento didattico universitario approvato con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 relativa al corso di laurea in economia del turismo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 che prevede per l'Università di Bologna, fra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in economia del turismo (con sede a Rimini);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2 dello statuto, nell'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di economia e commercio, sono aggiunte:

«laurea in economia del turismo (con sede a Rimini), durata del corso quattro anni;

diploma in economia e gestione dei servizi turistici (con sede a Rimini), durata del corso tre anni».

All'art. 66, i commi uno e due sono soppressi e sostituiti come segue:

«La facoltà di economia e commercio conferisce i seguenti titoli di studio:

a) laurea in economia e commercio;

b) laurea in economia del turismo;

c) diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Per la laurea in economia e commercio la durata del corso di studi è di quattro anni».

Dopo l'art. 70, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in economia del turismo, con sede a Rimini.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEL TURISMO
(con sede a Rimini)

Art. 71. — Alla facoltà di economia e commercio afferisce il corso di laurea di economia del turismo di durata quadriennale (con sede a Rimini).

Art. 72. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 73. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 74. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea di cui all'art. 71 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 83, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 75. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica, per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 71 della presente tabella e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992.

Art. 76. — Il piano di studi del corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di ateneo tra un minimo di quattro e un massimo di sei.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 83 secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamene negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di ateneo tra un minimo di ventidue e un massimo di ventiquattro, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 79) e l'esame di laurea.

Art. 77. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 78. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 76 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 79. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 76.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 80. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 81. — Il corso di laurea in economia del turismo è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80.

PIANO DI STUDI PER IL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEL TURISMO

Area economica (almeno 5 annualità)

Fondamentali (annuali per legge):

microeconomia;

macroeconomia,

storia economica del turismo;

Caratterizzanti:

geografia del turismo;

economia del turismo;

politica economica;

economia dei beni culturali (sem);

economia dell'ambiente (sem.).

Altri:

econometria (art. 74,d);

economia internazionale (art. 74,d);

economia pubblica (art. 74,d);

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio (art. 74,d);

Area aziendale (almeno 6 annuulità):

Fondamentali (annuali per legge):

economia aziandale;

metodologie e determinazione quantitative di azienda.

Caratterizzanti:

marketing (art. 77/1);

marketing del turismo (sem.);

organizzazione delle aziende turistiche;

gestione finanziaria e valutaria (art. 77/1);

analisi e contabilità dei costi (art. 77/1):

economia e direzione delle imprese turistiche-ricettive.

Altri:

programmazione e controllo (art. 74,d);

Area giuridica (almeno 3 annualità):

Fondamentali:

diritto privato dell'economia:

diritto pubblico dell'economia.

Caratterizzanti:

diritto commerciale;

legislazione del turismo (sem.);

diritto dei trasporti (sem.);

diritto comunità europee (sem.);

diritto valutario (sem.) (art. 74,d).

Altri:

diritto del lavoro (sem.) (art. 74,d);

legislazione bancaria (sem.) (art. 74,d).

Area matematico-statistica (almeno 4 annualità):

fondamentali:

matematica generale;

matematica finanziaria;

statistica.

Caratterizzanti:

statistica del turismo (sem.);

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie (sem.).

Altri:

ricerca operativa (art. 74,d).

Altri insegnamenti.

sociologia del turismo;

storia dell'arte (art. 74,d).

Esami di lingue

lingua inglese (biennale);

seconda lingua (biennale).

Prove idoneative

informatica di base.

(Legenda:

art. 77/1: caratterizzanti aggiunti,

art. 77/4: denominazioni aggiunte;

art. 74,d: insegnamenti aggiunti.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia del turismo deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 82. — A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo art. 83 saranno sostituiti da settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341 1990.

Art. 83. — Discipline delle aree economica, aziendale, uridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di onomia:

REA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetarie finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti

P03X - *Storia economica*

storia dei trasporti;

storia del commercio;

storia della finanza pubblica;

storia dell'agricoltura;

storia della moneta e della banca;

storia delle assicurazioni e della previdenza;

storia delle relazioni economiche internazionali;

storia dell'indusria;

storia economica;

storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia economica del turismo;

storia e politica monetaria;

storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica.*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale

P02B - *Economia e direzione delle imprese*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche.

economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato.*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro.*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale.
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale.
diritto parlamentare

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico.*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo.*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo.
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico.
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche,
legislazione dei beni culturali.
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale

N07X - *Diritto tributario*
diritto doganale;
diritto finanziario.
diritto tributario.
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati

N08X - *Diritto internazionale.*
diritto degli scambi internazionali
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali.
diritto diplomatico e consolare.
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione,
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia.
diritto internazionale privato.
organizzazione internazionale

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale.
diritto dell'esecuzione civile.
diritto fallimentare;
diritto processuale civile.
diritto processuale civile comparato

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario

AREA MATEMATICO STATISTICA

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica.
metodi statistici di previsione.
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche.
statistica,
statistica computazionale,
statistica matematica,
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica.
teoria statistica delle decisioni

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale*
antropometria.
biometria;

metodi statistici di controllo della qualità.

metodi statistici di misura;

metodologia statistica in agricoltura,

modelli stocastici e analisi dei dati;

piano degli esperimenti;

statistica,

statistica applicata alle scienze biologiche,

statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e calcolo delle probabilità,

statistica medica;

statistica per l'ambiente;

statistica per la ricerca sperimentale;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica.*

analisi di mercato;

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

controllo statistico della qualità;

gestione di basi di dati economici;

metodi statistici di valutazioni di politiche;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici di comportamento economico;

rilevazione e controllo dei dati economici;

serie storiche economiche;

statistica aziendale;

statistica dei mercati monetari e finanziari;

statistica economica;

statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;

demografia;

demografia bio-sanitaria;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico.

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05B - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 agosto 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A5648

DECRETO RETTORALE 26 agosto 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XXXIII relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina veterinaria approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, e modificata con decreto ministeriale 6 agosto 1991;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 17 giugno 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 219, relativo agli insegnamenti della facoltà di medicina veterinaria, l'insegnamento di tossicologia, incluso nell'elenco degli insegnamenti comuni del triennio professionale, è soppresso e sostituito dall'insegnamento di tossicologia veterinaria.

Di conseguenza l'insegnamento di tossicologia veterinaria, incluso nell'elenco delle discipline previste per l'orientamento biopatologico generale e sperimentale, è soppresso.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 agosto 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A5679

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università di Milano, fra l'altro, la trasformazione del corso di laurea in economia e commercio, attualmente annesso alla facoltà di scienze politiche, in facoltà, a decorrere dal 1° novembre 1993;

Viste le delibere adottate dal consiglio della facoltà di scienze politiche e del senato accademico nelle rispettive sedute del 5 e 6 luglio 1993;

Ravvisata la necessità di provvedere alla trasformazione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1993-94, il corso di laurea in economia e commercio, attualmente annesso alla facoltà di scienze politiche, è trasformato in facoltà.

La nuova facoltà di economia e commercio rilascia la laurea in economia e commercio.

Art. 2.

I sei posti di professore di ruolo di prima fascia, gli otto posti di professore di ruolo di seconda fascia ed i nove posti di ricercatore, attualmente afferenti al corso di laurea in economia e commercio della facoltà di scienze politiche, unitamente ai loro titolari, qualora vi siano, passano a far parte della nuova facoltà.

Art. 3.

In conseguenza della trasformazione in facoltà del corso di laurea in economia e commercio, lo statuto dell'Università degli studi di Milano viene modificato come segue.

Al titolo I «Disposizioni generali», l'art. 1 è così formulato:

«L'Università degli studi di Milano comprende le seguenti facoltà:

facoltà di giurisprudenza;

facoltà di scienze politiche;

facoltà di economia e commercio;

facoltà di lettere e filosofia;

facoltà di medicina e chirurgia;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali II (con sede in Como);

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali III (con sede in Varese);

facoltà di farmacia;

facoltà di agraria;

facoltà di medicina veterinaria.

Al titolo III, concernente la facoltà di scienze politiche, l'art. 21 viene così riformulato:

«La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche».

L'art. 26, riguardante la laurea in economia e commercio, è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo il titolo III, con lo scorrimento della numerazione dei successivi titoli ed articoli, sono inseriti quelli sotto riportati.

Titolo IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 30. — La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 31. — La durata del corso di studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;

2) istituzioni di diritto pubblico;

3) diritto commerciale (biennale);

4) matematica generale;

5) matematica finanziaria (biennale);

6) statistica (biennale),

7) economia politica (biennale),

8) diritto del lavoro;

9) scienza delle finanze e diritto finanziario;

10) economia e politica agraria;

11) politica economica e finanziaria;

12) storia economica;

13) geografia economica (biennale);

14) ragioneria generale ed applicata (biennale);

15) tecnica bancaria e professionale,

16) tecnica industriale e commerciale;

17) merceologia;

18) lingua francese o spagnola (triennale),

19) lingua inglese o tedesca (triennale)

Insegnamenti complementari:

1) diritto amministrativo;

2) diritto tributario;

3) diritto penale commerciale;

4) diritto internazionale;

5) diritto industriale;

6) economia dei trasporti;

7) economia e politica industriale;

8) economia e politica del lavoro,

9) economia internazionale;

10) finanza degli enti locali;

11) economia aziendale;

12) finanza aziendale;

13) ragioneria pubblica;

14) tecnica degli scambi e cambi con l'estero;

15) tecnica industriale e commerciale II;

16) elaborazione automatica dei dati;

17) ricerca operativa;

18) statistica metodologica;

19) statistica aziendale;

20) statistica economica,

21) demografia;

22) sociologia;

23) sociologia economica;

24) storia economica (corso monografico),

25) storia contemporanea;

26) storia del pensiero economico,

27) economia delle imprese pubbliche;

28) econometria;

29) economia delle aziende di credito.

Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è previsto l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti tra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un tema scelto con l'approvazione del professore ufficiale della materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 agosto 1993

Il rettore MANTEGAZZA

97A5625

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 23 agosto 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattivi universitari»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 ottobre 1992, «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica»;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 18 giugno 1993;

Vista la delibera del consiglio della prima facoltà di economia e commercio del 19 luglio 1993 in cui lo stesso consiglio si è adeguato ai rilievi ed alle osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

1) alla sezione I - Facoltà, titolo I - Disposizioni generali, nell'art. 1 la dizione «seconda facoltà di economia e commercio (con sede in Varese)» venga sostituita dalla dizione «seconda facoltà di economia» (con sede in Varese);

2) il titolo V (articoli da 52 a 55) che regola l'ordinamento della seconda facoltà di economia e commercio, sia sostituito dal testo seguente, con opportuno scorrimento degli articoli:

TITOLO V

II FACOLTÀ DI ECONOMIA
(con sede in Varese)

Art. 72 *(Laurea in economia).* — Alla seconda facoltà di economia, con sede in Varese, afferisce il corso di laurea in economia e commercio. La seconda facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio, con eventuale menzione dell'indirizzo di studi, quando esso sia determinato a norma del successivo art. 87.

Art. 73 *(Iscrizioni).* — Il numero degli iscritti a ciascun anno dei corsi di laurea attivati presso la facoltà può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 74 *(Titoli di ammissione).* — Sono titoli di ammissione per l'iscrizione ai corsi di laurea della seconda facoltà di economia quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 75 *(Insegnamenti attivabili).* — Gli insegnamenti attivabili presso la seconda facoltà di economia sono:

a) quelli indicati negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica, riportati nel successivo art. 76, con le modificazioni eventualmente apportate ai sensi dell'art. 25 dello stesso decreto;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio, e gli eventuali indirizzi attivati nel suo ambito ai sensi del successivo art. 87;

c) le lingue straniere moderne: inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese;

d) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà ai sensi del successivo art. 86.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

La facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea.

Art. 76 *(Elenco degli insegnamenti attivabili per area disciplinare).* — Ai sensi dell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 presso la seconda facoltà di economia sono attivabili i seguenti insegnamenti:

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica; dinamica economica; econometria; economia matematica; istituzioni di economia; tecniche di previsione economica; teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica; istituzioni di economia; macroeconomia; microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica; storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale; economia applicata; economia del benessere; economia del lavoro; economia delle grandi aree geografiche; economia delle istituzioni; economia dell'istruzione e della ricerca scientifica; istituzioni di economia; politica economica; politica economica agraria; politica economica dell'ambiente; politica economica europea; programmazione economica; sistemi di contabilità macroeconomica; sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici; analisi economica delle istituzioni; economia dell'ambiente; economia dell'arte e della cultura; economia della sicurezza sociale; economia dell'impresa pubblica; economia pubblica; economia sanitaria; finanza degli enti locali; scienza delle finanze; sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari; economia monetaria; istituzioni di economia; politica monetaria; sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea; economia internazionale; economia monetaria internazionale; istituzioni di economia; istituzioni economiche internazionali; politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo; economia dei Paesi in via di sviluppo; economia della popolazione; economia dello sviluppo; istituzioni di economia; politica dello sviluppo economico; sviluppo delle economie agricole; teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie; economia delle fonti di energia; economia delle imprese internazionali; economia dell'impresa; economia dell'innovazione; economia e politica industriale; economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio; economia del turismo; economia regionale; economia urbana; pianificazione economica territoriale; politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti; storia del commercio; storia della finanza pubblica; storia dell'agricoltura; storia della moneta e della banca; storia delle assicurazioni e della previdenza; storia delle relazioni economiche internazionali; storia dell'industria; storia economica; storia economica dei Paesi in via di sviluppo; storia economica delle innovazioni tecnologiche; storia economica dell'Europa; storia economica del turismo; storia e politica monetaria; storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico; economia agraria; economia agro-alimentare; economia dei mercati agricoli e forestali; economia dell'ambiente agro-forestale; economia delle produzioni zootecniche; economia e gestione dell'azienda agraria agro-industriale; economia e politica agraria comparata; economia e politica montana e forestale; estimo forestale e ambientale; estimo rurale; marketing dei prodotti agro-alimentari; pianificazione agricola; politica agraria; storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia; cartografia tematica per geografi; geografia applicata; geografia della popolazione; geografia delle comunicazioni; geografia dello sviluppo; geografia del turismo; geografia economica; geografia politica; geografia politica ed economica; geografia politica ed economica di Stati e grandi aree; geografia urbana e organizzazione territoriale; politica dell'ambiente; programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi; economia aziendale; economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali; economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; economia delle imprese pubbliche; gestione informatica dei dati aziendali; istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate; metodologie e determinazioni quantitative di azienda; programmazione e controllo; programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche; ragioneria generale ed applicata; revisione aziendale; storia della ragioneria; strategia e politica aziendale; tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria; economia e direzione delle imprese; economia e direzione delle imprese commerciali; economia e direzione delle imprese di servizi; economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto; economia e direzione delle imprese industriali; economia e direzione delle imprese internazionali; economia e direzione delle imprese turistiche; economia e tecnica delle pubblicità; finanza aziendale; gestione della produzione e dei materiali; marketing; marketing industriale; marketing internazionale; strategie di impresa; tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale.*

amministrazione del personale; direzione aziendale; organizzazione aziendale, organizzazione dei sistemi informativi aziendali; organizzazione della produzione; organizzazione del lavoro; organizzazione delle aziende commerciali; organizzazione delle aziende di credito; organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; organizzazione delle aziende industriali; organizzazione delle aziende turistiche; organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto; organizzazione e controllo aziendale; relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari; economia delle aziende di assicurazione; economia delle aziende di credito; economia del mercato mobiliare; economia e tecnica dell'assicurazione; finanziamenti di aziende; gestione finanziaria e valutaria; tecnica bancaria; tecnica dei crediti speciali; tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica; chimica merceologica; merceologia; merceologia dei prodotti alimentari; merceologia delle risorse naturali; merceologia doganale; tecnologia dei cicli produttivi; tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario; diritto agrario comparato; diritto agrario comunitario; diritto agrario e legislazione forestale; diritto civile; diritto di famiglia; diritto privato comparato; diritto privato dell'economia; diritto sportivo; istituzioni di diritto privato; legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale; diritto commerciale internazionale; diritto d'autore; diritto della cooperazione; diritto delle assicurazioni; diritto fallimentare; diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo; diritto bancario; diritto della borsa e dei cambi; diritto degli intermediari finanziari; diritto del mercato finanziario; diritto pubblico dell'economia; diritto valutario; legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico; diritto aerospaziale; diritto dei trasporti; diritto della navigazione; diritto delle assicurazioni marittime; diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro; diritto della previdenza sociale; diritto della sicurezza sociale; diritto del lavoro; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto del lavoro e delle relazioni industriali; diritto del lavoro e diritto sindacale; diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale; diritto costituzionale regionale; diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria; diritto pubblico comparato; diritto pubblico dell'economia; diritto regionale; diritto regionale e degli enti locali; istituzioni di diritto pubblico; legislazione del turismo; legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici; contabilità di Stato; diritto amministrativo; diritto degli enti locali; diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia; diritto dell'ambiente; diritto minerario; diritto processuale amministrativo; diritto pubblico dell'economia; diritto scolastico; diritto urbanistico; disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche; legislazione dei beni culturali; legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia; legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale; diritto finanziario; diritto tributario; diritto tributario comparato; sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali; diritto della Comunità europea; diritto delle comunicazioni internazionali; diritto diplomatico e consolare; diritto internazionale; diritto internazionale della navigazione; diritto internazionale del lavoro; diritto internazionale dell'economia; diritto internazionale privato; organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale; diritto dell'esecuzione civile; diritto fallimentare; diritto processuale civile; diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo; diritto penale commerciale; diritto penale comparato; diritto penale dell'ambiente; diritto penale del lavoro; diritto penale dell'economia; diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati; analisi statistica multivariata; analisi statistica spaziale; didattica della statistica; metodi statistici di previsione; piano degli esperimenti; rilevazioni statistiche; statistica; statistica computazionale; statistica matematica; storia della statistica; tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati; teoria dei campioni; teoria dell'inferenza statistica; teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria; biometria; metodi statistici di controllo della qualità; metodi statistici di misura; metodologia statistica in agricoltura; modelli stocastici e analisi dei dati; piano degli esperimenti; statistica; statistica applicata alle scienze biologiche; statistica applicata alle scienze fisiche; statistica e calcolo delle probabilità; statistica medica; statistica per l'ambiente; statistica per la ricerca sperimentale; teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato; analisi statistico-economica territoriale; classificazione e analisi dei dati economici; contabilità nazionale; controllo statistico della qualità; gestione di basi di dati economici; metodi statistici di valutazioni di politiche; modelli statistici del mercato del lavoro; modelli statistici di comportamento economico; rilevazione e controllo dei dati economici; serie storiche economiche; statistica aziendale; statistica dei mercati monetari e finanziari; statistica economica; statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica; demografia; demografia biosanitaria; demografia della famiglia; demografia economica; demografia regionale; demografia sociale; demografia storica; modelli demografici; politiche della popolazione; rilevazioni e qualità dei dati demografici; teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici; metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari; modelli statistici del mercato del lavoro; modelli statistici per l'analisi del comportamento politico; modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi; rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari; statistica del turismo; statistica giudiziaria; statistica per la ricerca sociale; statistica psicometrica; statistica sanitaria; statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie; matematica generale; matematica per le applicazioni economiche e finanziarie; matematica per le decisioni della finanza aziendale; matematica per l'economia; matematica per le scienze sociali; metodi matematici per la gestione delle aziende; modelli matematici per i mercati finanziari; ricerca operativa per le scelte economiche; teoria dei giochi; teoria delle decisioni; teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali.*

economia e finanza delle assicurazioni; matematica attuariale; matematica finanziaria; statistica assicurativa; tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni; tecnica attuariale delle assicurazioni sociali; tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita; teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria.*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità; processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica; calcolo numerico; matematica computazionale; metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa*

ottimizzazione. programmazione matematica; ricerca operativa; tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica.*

analisi dei sistemi; modellistica e gestione delle risorse naturali. modellistica e gestione dei sistemi ambientali; modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica; ingegneria della conoscenza e sistemi esperti; sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale; intelligenza artificiale, programmazione; sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica; elaborazioni di immagini.

Art. 77 *(Riconoscimento di insegnamenti).* — Il consiglio di facoltà determina nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

Sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma di laurea e di diploma universitario affini seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti determinato dal regolamento didattico, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla facoltà. Saranno in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere ed informatica.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui all'art. 1 della tabella XLIII del decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 78 *(Insegnamenti e prove di idoneità).* — Il piano di studi dei corsi di laurea attivati presso la seconda facoltà di economia comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti i singoli corsi di laurea, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Per il conseguimento della laurea devono altresì essere state superate le prove di idoneità di cui al successivo art. 82 e l'esame di laurea.

Art. 79 *(Insegnamenti fondamentali).* — Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i princìpi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (Economia politica);

due nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (Storia economica);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N04B (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più elenchi o settori scientifico-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso. Lo studente non può essere iscritto al terzo anno di corso se non ha superato almeno tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi nel primo anno, oltre a quelli del secondo anno determinati nel regolamento della facoltà.

Art. 80 *(Piani di studi)*. — La facoltà integra l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 87 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La facoltà predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, non menzionati nel diploma di laurea in quanto diversi da quelli attivati ai sensi del successivo art. 87, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre Università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 79 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.

Art. 81 *(Articolazione dei corsi)*. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali od otto semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 82 *(Prove di idoneità)*. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 79.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 83 *(Esami di profitto e di laurea)*. — Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore. Sulla dissertazione riferisce anche un professore correlatore. Il preside può consentire che relatore e correlatore appartengano ad altra facoltà o ad altra Università, anche straniera.

Art. 84 *(Biblioteca)*. — Alla facoltà è annessa una biblioteca. La biblioteca provvede agli acquisti e gestisce il patrimonio librario e documentale della facoltà.

La direzione scientifica della biblioteca è affidata ad un direttore scientifico, coadiuvato da una commissione biblioteca, in accordo con le direttive del consiglio di facoltà e nel rispetto delle attribuzioni del personale addetto alla biblioteca.

Il consiglio di facoltà approva un regolamento della biblioteca. Nel regolamento sono determinate le modalità di costituzione della commissione biblioteca e di nomina del direttore scientifico, i compiti rispettivi e criteri di impiego dei fondi tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze delle varie discipline e l'equità nella distribuzione delle risorse.

Art. 85 *(Insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio)*. Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria, economia industriale, economia internazionale, geografia economica, politica economica, scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing, merceologia, organizzazione aziendale, revisione aziendale, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto fallimentare, diritto pubblico dell'economia, diritto tributario, legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali), statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali), statistica economica.

Art. 86 *(Piano di studi per la laurea in economia e commercio)*. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno:

cinque insegnamenti dell'area economica;

cinque insegnamenti dell'area aziendale;

quattro insegnamenti dell'area giuridica;

quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 87 *(Indirizzi riconosciuti nel corso di laurea in economia e commercio)*. — Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti nella tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 che non siano già attivati nella facoltà, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per tali corsi di laurea. Dell'indirizzo sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 88 *(Disposizioni transitorie)*. — Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 12 della legge n. 341/90, le determinazioni che negli articoli precedenti del titolo V sono rimesse al regolamento di facoltà, saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Fino alla costituzione del consiglio della seconda facoltà di economia con sede in Varese, le sue funzioni sono svolte dal consiglio della prima facoltà di economia con sede in Pavia.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 23 agosto 1993

Il rettore: SCHMID

93A5626

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della deliberazione 24 febbraio 1992 del «Centro educativo italo-svizzero Remo Bordoni», in Rimini, con la quale il sodalizio ha optato per l'iscrizione del personale dipendente alla Cassa pensioni dipendenti enti locali.

Con decreto 15 aprile 1993 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata approvata la delibera n. 7 del 24 febbraio 1992 con la quale il «Centro educativo italo-svizzero Remo Bordoni», con sede in Rimini, ha disposto l'iscrizione obbligatoria alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) per tutto il personale che sarà assunto in servizio a decorrere dalla data del predetto decreto, nonché l'iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data di quest'ultimo, per il personale in servizio alla data stessa.

93A5690

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione rilasciata alla società «Consultrust - Consulenze e gestioni fiduciarie S.r.l.», in Modena, per l'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 21 settembre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 6 novembre 1976 alla società «Consultrust - Consulenze e gestioni fiduciarie S.r.l.», con sede in Modena, ora società «Comint Italia S.r.l.», con sede in Modena, è revocata su rinuncia della società medesima.

93A5692.

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 settembre 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 settembre 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 dicembre 1993 è di L. 97,96, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 30 marzo 1994 è di L. 95,97 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 settembre 1994 è di L. 91,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A5691

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1993

Il conto del Tesoro del mese di agosto 1993 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992		283.669.056.725		
Gestione di bilancio	Entrate finali	292.606.734.405.551		— 82.197.876.883.232
	Spese finali		374.804.611.288.783	
	Rimborso di prestiti		51.087.062.534.738	
	Accensione di prestiti	145.446.501.368.988		
	TOTALE . . .	438.053.235.774.539	425.891.673.823.521	12.161.561.951.018
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.112.949.473.616.903	2.105.992.647.982.017	6.956.825.635.886
	Crediti di tesoreria	637.587.390.617.864	656.769.296.377.491	— 19.181.905.759.627
	TOTALE . . .	2.750.536.864.234.767	2.762.761.644.359.508	— 12.225.080.124.741
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	3.188.873.769.066.031	3.188.653.618.183.029	
Fondo di cassa al 31 agosto 1993			220.150.883.002	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	3.188.873.769.066.031	3.188.873.769.066.031	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1992	Al 31 agosto 1993	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	283.669.056.725	220.150.883.002	— 63.518.173.723
Crediti di tesoreria	328.796.676.167.192	347.978.581.926.819	19.181.905.759.627
TOTALE . . .	329.080.345.223.917	348.198.732.809.821	19.118.387.585.904
Debiti di tesoreria	901.844.529.885.282	908.801.355.520.168	6.956.825.634.886
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 572.764.184.661.365	— 560.602.622.710.347	12.161.561.951.018

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 agosto 1993: L. 1.693.091.

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1993

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	271 096 000 000 000 *				
TITOLO II - Entrate extra tributarie	21 490.713.298 718 *				
ENTRATE CORRENTI .	292 586.713.298 718 *	TITOLO I - Spese correnti	331 367 861 791 919	Risparmio pubblico	– 38 781 148 493 201 *
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	20.021 106.833 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	43.436.749 496.864		
ENTRATE FINALI . . .	292.606.734.405.551	SPESE FINALI . . .	374.804 611 288 783	Saldo netto da finanziare ( ) o da impiegare (+)	82 197 876 883 232
		TITOLO III - Rimborso di prestiti	51.087.062.534.738		
ENTRATE FINALI . . .	292.606.734.405.551	SPESE COMPLESSIVE .	425.891.673.823.521	Ricorso al mercato . .	- 133 284 939 417 970
TITOLO IV - Accensione di prestiti	145.446.501.368.988				
ENTRATE COMPLESSIVE	438.053.235.774.539	SPESE COMPLESSIVE .	425.891 673.823.521	Saldo di esecuzione del bilancio	12.161 561 951 018

* Dati provvisori

93A5634

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . L.			2.327.090.462.696			
II In deposito all'estero . . . »			23.010.906.893.206	25.337.997.355.902		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				8.532.157.397.305		
CASSA . . . »				67.669.211.838		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . L.		322.756.929.087				
ammassi . . . »		2.843.803.569.049	3.166.560.498.136			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		1.441.408.908.721				
a scadenza fissa . . . »						
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »			1.441.408.908.721			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				4.607.969.406.857		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . L.			4.162.261.201.873			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . L.		4.787.832.965				
corrispondenti in conto corrente . . . »		2.524.830.406.754				
depositi vincolati . . . »		5.649.065.022.180				
- - diverse . . . »		588.417.774.805	8.767.101.036.704	12.929.362.238.577		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				6.508.002.796.715		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			22.687.215.106.201			
II Conti speciali . . . »			6.537.068.197.948	29.224.283.304.149		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				52.974.185.574.861		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				530.950.305.917		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I - - *Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:*						
- - in libera disponibilità . . . L.		115.924.350.602.010				
per investimento delle riserve statutarie . . . »		3.749.470.333.669				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		3.019.255.298.739	122.693.076.234.418			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie . . . L.		126.335.636.185				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		575.426.934.920	701.762.571.105			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	294.453.894					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	171.497.584.006	171.792.037.900				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.060.268.122					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	5.723.750.933	30.784.019.055				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	512.844.701.890					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	651.825.000.156	1.164.669.702.046	1.367.245.759.001	124.762.084.564.524		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . L.			3.358.384.024.327			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			577.864.469.455	3.936.248.493.782		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				13.046.955.167		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . L.			142.790.577.794			
II Impianti . . . »			303.861.833.750			
III Monete e collezioni . . . »			847.220.088	447.499.631.632		
PARTITE VARIE						
I Biglietti-banca in fabbricazione . . . L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
- - completati . . . L.		67.758.227.975				
in allestimento . . . »			67.758.227.975			
III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			23.439.607.670			
IV Debitori diversi . . . »			3.274.162.034.099			
V Altre . . . »			6.770.261.769.324	10.135.621.639.068		
RATEI . . . L.				4.347.183.788.654		
RISCONTI . . . »						
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				9.511.246.770.008		
L.				294.365.509.434.956		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia . . . L.		2.075.764.225.919				
altri . . . »		1.857.912.408.535.585	1.859.988.172.761.504			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . L.		567.244.664.922				
esteri . . . »		9.477.658.385.305	10.044.903.050.227			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			196.180.648.046			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L.		55.655.750.000.000				
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		37.044.539.613.374	92.700.289.613.374			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L.		175.000.000.000				
valute e lire . . . »		24.691.577.806.852	24.866.577.806.852			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . L.		95.600.000.000				
lire a fronte vendite di valute . . . »						
acquisti di titoli . . . »		926.242.422				
lire a fronte vendite di titoli . . . »		1.655.179.467	98.181.421.889			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			3.094.776.392	1.987.897.400.078.284		
TOTALE . . . L.				2.282.262.909.513.240		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

93A5635

31 agosto 1993

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			84.754.859.437.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			797.181.936.131		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento	L.					
II Altri	»		279.989.594	279.989.594		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		100.100.694.831.321			
II Di altri enti	»		175.960.064.204	100.276.654.895.525		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.					
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		211.379.045			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»					
IV Società costituende	»		718.845.346			
V Altri	»		9.913.262.198	10.843.486.589		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			85.915.466.406		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			242.965.473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C	»			6.537.068.197.948		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L.		1.097.270.406.467			
II Conti dell'estero in lire	»		212.319.648.634			
III Altre	»			1.309.590.055.101		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			15.040.160.194.020		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			147.475.320.154		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		30.108.161.593.158			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»		2.880.060.009.224			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»		3.302.249.120.308			
VI Oscillazione titoli	»		5.738.394.015.390			
VII Copertura perdite eventuali	»		2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»		936.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»		2.243.801.851.969			
X Rinnovamento impianti	»		841.250.000.000			
XI Imposte	»		586.473.986.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		5.145.936.431.186			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.526.116.067			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1.240.537.609	56.024.506.550.540		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			769.776.818.269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			118.493.748.311		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			219.848.222.808		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			23.598.970.058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			24.646.677.939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			10.572.876.130		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L.		63.589.210.631			
II Altre	»		5.102.794.136.434	5.166.383.347.065		
RATEI	L.			298.832.542.098		
RISCONTI	»					
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			2.307.481.360.044		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			2.479.303.525.629		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»			32.766.651.690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			15.345.755.325.088		
	L.			294.365.509.434.956		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.859.988.172.761.504			
II Titoli e valori presso terzi	»		10.044.903.050.227			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		196.180.648.046			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
titoli	L.	55.655.750.000.000				
valute e lire	»	37.044.539.613.374	92.700.289.613.374			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
titoli	L.	175.000.000.000				
corrispondenti interni	»					
corrispondenti esteri	»	24.691.577.806.852	24.866.577.806.852			
VI Ordini in corso:						
lire a fronte acquisti di valute	L.	95.600.000.000				
vendite di valute	»					
lire a fronte acquisti di titoli	»	926.242.422				
vendite di titoli	»	1.655.179.467	98.181.421.889			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		3.094.776.392	1.987.897.400.078.284		
			TOTALE . . . L.	2.282.262.909.513.240		

Il Ragioniere generale: PONTOLILLO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazione al progetto di investimento della Cogne S.p.a. per lo stabilimento di Aosta

Il CIPI, nella riunione del 3 agsto 1993, ha deliberato quanto segue:

le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Cogne S.p.a. per lo stabilimento di Aosta, sono intestate alla COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l., con sede legale in Aosta.

93A5694

Agevolazioni concesse ad imprese industriali ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Il CIPI, ai sensi della normativa indicata in epigrafe, nella riunione del 7 giugno 1993 ha deliberato quanto segue:

1) il programma di investimento concernente l'ammodernamento della cementeria di Matera presentato dalla Cemensud - Cementerie Italiane del sud S.p.a., è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 30.295,447 milioni, è determinato in lire 826,8 milioni;

2) il programma di investimento concernente l'ammodernamento della cementeria di Castrovillari (Cosenza) presentato dalla Cemensud - Cementerie Italiane del sud S.p.a., è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 32.120,609 milioni, è determinato in lire 1.622 milioni;

3) il programma di investimento concernente la ristrutturazione dello stabilimento ubicato nei comuni di Pomigliano d'Arco e Castello di Cisterna (Napoli) presentato dalla Sevel Campania S.p.a., è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 35.462,535 milioni è determinato, compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in lire 11.700 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in lire 26.000 milioni;

4) il programma di investimento concernente l'ampliamento in Pomigliano d'Arco (Napoli) di un centro di ricerche presentato dalla Alfa Romeo Avio - Società aeromotoristica per azioni, è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, è determinato, compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in lire 20.177,4 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 6.725,8 milioni.

Per la durata del vincolo di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 486/1987, il centro non dovrà essere destinato integralmente o prevalentemente a programmi di ricerca finanziati dalla legge di settore n. 808/1985;

5) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Bari presentato dalla Birra Peroni S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 31.669.609.148 è determinato in lire 442.543.500.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in lire 1.047.960.000;

6) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Galatina (Lecce) presentato dalla Colacem S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 107.965 milioni, è determinato in lire 9.303,645 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, e del disposto di cui alla citata delibera CIPI del 20 dicembre 1990, è determinato in lire 20.450 milioni.

In sede di concessione delle agevolazioni dovrà essere verificato che la società rispetti gli impegni assunti circa la disattivazione e demolizione delle apparecchiature e strutture preesistenti concernenti il molino di macinazione del crudo, deposito clinker, linea di cottura clinker, molino di macinazione farine;

7) il programma di investimento concernente la riconversione dello stabilimento ubicato nei comuni di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (Napoli) presentato dalla Ciba Geigy S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Al suddetto programma, rientrante nell'ambito delle iniziative sostitutive sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 64/1986, è determinato, compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in lire 37.992 milioni;

finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8, 9 e art. 11 della legge n. 64/1986, è determinato in lire 68.750 milioni.

In sede di concessione delle agevolazioni dovrà essere verificato che la società rispetti, relativamente alla manodopera impiegata, quanto disposto nei punti 6.5 e 5.6 rispettivamente del secondo e terzo piano di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno approvati dal CIPE il 3 agosto 1988 ed il 29 marzo 1990;

8) il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Trani (Bari) presentato dalla Filatura di Trani S.r.l. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il contributo in c/canoni è determinato in L. 6.166.076.000 di cui L. 4.090.500.000 per contributo in conto capitale e L. 2.075.576.000 per contributo in c/interessi attualizzato;

9) il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Montefredane (Avellino) presentato dalla Novoxil S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 28.981,8 milioni, è determinato in lire 2.663,220 milioni.

93A5695

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 7811, in data 17 settembre 1993, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, delle seguenti società cooperative.

«Ayas a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Marcoz Guido, in data 23 novembre 1990, e iscritta al n. 6395 del registro società del tribunale di Aosta;

«Centro studi valdostano di informatica - Coop. Data a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio, in data 28 maggio 1985 e iscritta al n. 3984 del registro società del tribunale di Aosta;

«Co.Se.Te.Va. a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Cafiero Marina, in data 18 ottobre 1982 e iscritta al n. 2995 del registro società del tribunale di Aosta;

«Quinta a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Marcoz Guido, in data 11 aprile 1990 e iscritta al n. 6202 del registro società del tribunale di Aosta;

«Te.N.A. Aosta a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio, in data 28 marzo 1987 e iscritta al n. 4937 del registro società del tribunale di Aosta;

«Valfruits a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio, in data 30 maggio 1972 e iscritta al n. 1170 del registro società del tribunale di Aosta;

«4 Settembre a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio, in data 12 settembre 1978 e iscritta al n. 1920 del registro società del tribunale di Aosta.

93A5693

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . L. **105.000**

Tipo D - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:*
- annuale . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli *della serie generale,* inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli *delle quattro serie speciali:*
- annuale . . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 9 0 9 3 *

L. 1.300